

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5572 del 11/10/2024
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - TENUTA VITALI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA TORRENTE GUALDORA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA MOBILE - PROC.: PC23A0041- SINADOC 16348/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5799 del 10/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. –
TENUTA VITALI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA TORRENTE
GUALDORA IN COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC), AD USO
IRRIGAZIONE AGRICOLA E PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI
CON CONDOTTA MOBILE - PROC.: PC23A0041– SINADOC 16348/2023**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di

prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che il legale rappresentante della ditta Tenuta Vitali Società Agricola S.S. - C.F. e P.I.V.A. 00836490334, ha presentato, in data 06/04/2023 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 61233), istanza di concessione, successivamente precisata con documentazione pervenuta il 26/07/2024 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 136827), per la derivazione da acque pubbliche superficiali dal Torrente Gualdora ai sensi dell'art. 5 e seguenti R.R. n. 41/2001 e della L.R. 7/2004 e ss. mm. e ii., codice pratica PC23A0041, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Comune di Ziano Piacentino (PC), Località Cà Labò, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 21; coordinate UTM-RER: X: 528.061 - Y: 979.126;
- destinazione della risorsa per uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 4,67 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 11.919 m³/anno;
- condotta idrica, di diametro 40 mm, per l'adduzione dell'acqua, in attraversamento del demanio fluviale regionale del Torrente Gualdora per un tratto di lunghezza di 5 m circa, con occupazione non permanente;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 130 del 24/05/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. n. 1415/2016;

DATO ATTO che è stata acquisita la comunicazione dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), rilasciata in data 28/06/2024, con la quale si attesta che a carico della ditta concessionaria e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del già citato D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO di stabilire, come dettagliato all'articolo 7 del Disciplinare di concessione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le seguenti prescrizioni:

- installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati;
- messa in atto di azioni di risparmio della risorsa idrica con valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

- sia lasciato defluire, a valle della derivazione, il Deflusso Minimo Vitale (DMV) del corso d'acqua, pari a 14 l/s nel periodo estivo e 20 l/s nel periodo invernale;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene qui adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (assunto al protocollo ARPAE n. 84583 del 15/05/2023);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (assunto al protocollo ARPAE n. 83460 del 12/05/2023);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (assunto al protocollo ARPAE n. 113233 del 19/06/2024);

DATO ALTRESÌ ATTO che l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2024, ammonta a complessivi **234,74 €** e, precisamente:

- essendo la destinazione d'uso della risorsa idrica qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irrigazione agricola”, l'importo del canone annuo, dovuto per il 2024 per la derivazione dell'acqua pubblica superficiale qui concessa, è pari a 56,58 €;
- quanto dovuto per occupazione del demanio fluviale con la sopra descritta condotta idrica di adduzione, è determinato per l'anno 2024 nell'importo pari a 178,16 €;

DATO INFINE ATTO che la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2024;
- ha versato in data 03/10/2024 la somma pari a 250,00 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC23A0041;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta Tenuta Vitali Società Agricola S.S. - C.F. e P.I.V.A. 00836490334, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Gualdora, con occupazione di terreni demaniali, codice pratica PC23A0041, ai sensi dell'art. 5 e seguenti R.R. n. 41/2001 e della L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii., con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ziano Piacentino (PC), Località Cà Labò, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 21; coordinate UTM-RER: X: 528.061 - Y: 979.126;
 - corpo idrico interessato: Torrente Gualdora, corpo idrico non classificato;
 - destinazione della risorsa per uso irriguo;

- portata massima di esercizio pari a 4,67 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 11.919 m³/anno;
 - attraversamento del demanio fluviale regionale del Torrente Gualdora con condotta idrica mobile, di diametro 40 mm, per un tratto di lunghezza di 5 m circa identificato al foglio n. 31, fronte mappale n.21 del N.C.T del Comune di Ziano Piacentino (PC);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2034** e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito delle azioni e delle valutazioni poste in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, articolo 7;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/10/2024;
 4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2024 quantificato in € 78,25 (n. 4 ratei mensili) è stato pagato;
 5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in € 250,00 , è stata versata;
 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
 9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di

questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10.*di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali rilasciata alla ditta Tenuta Vitali Società Agricola S.S. - C.F. e P.I.V.A. 00836490334 (codice pratica PC23A0041).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da motopompa aspirante, di potenza di 7,5 kW, prevalenza di 300 m, azionata dalla presa di forza di un trattore, con un tubo di pescaggio del diametro di 40 mm posizionato nell'alveo del Torrente Gualdora. L'acqua derivata viene rilanciata ad un invaso di accumulo di capacità 3.042 m³, autorizzato ex DCR 3109/1990 con D.D. n. 2151 del 10/07/2024 dell'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza, Settore Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Emilia - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ziano Piacentino (PC), Località Cà Labò, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 31, fronte mappale n. 21; coordinate UTM-RER: X: 528.061 - Y: 979.126;
3. L'attraversamento del demanio fluviale regionale del Torrente Gualdora avviene con condotta idrica mobile, di diametro 40 mm, per un tratto di lunghezza di 5 m circa identificato al foglio n. 31, fronte mappale n. 21 del N.C.T del Comune di Ziano Piacentino (PC).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Ziano Piacentino (PC), foglio n. 31, mappali n.ri 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 252, 253, 255 e 285 - della superficie complessiva di circa 05.19.55 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4,67 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 11.919 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Gualdora, corpo idrico non classificato.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2024 ammonta a **234,74 €** e si articola in due componenti, una relativa al volume d'acqua prelevato (56,58 €) e l'altra costituita dal canone dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (178,16 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere, per la sola componente del canone riferita al prelievo di acqua pubblica superficiale, che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

3. La concessione è valida fino al **30/06/2034**.
4. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
5. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
6. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale** - Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 14 l/s nel periodo estivo e 20 l/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione,
- 10. Azioni di risparmio della risorsa** - È fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.
- 11. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo** - Prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque superficiali qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa superficiale per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (assunto al protocollo ARPAE n. 113233 del 19/06/2024) allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante della ditta Tenuta Vitali Società Agricola S.S. - C.F. e P.I.V.A. 00836490334, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 03/10/2024, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

(Rif. Sinadoc 16348/2023)

Risposta al prot. n. 26199 del 04/05/2023

Oggetto: TENUTA VITALI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale del t. Gualdora ad uso irriguo, ex art. 5 e segg. del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in loc. Cà Labò in Comune di Ziano P.no (PC) - Procedimento n. PC23A0041. Sinadoc n. 16348/2023. Richiesta pareri e comunicazione di avvio del procedimento - Nulla osta idraulico ex art. 93 e 97 lett.e del T.U. R.D. 523/1904.

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l'ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto allo Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT), con nota 61233 del 06/04/2023 acquisita a protocollo ARSTPC n. 26199 in data 04/05/2023, le *valutazioni idrauliche* in merito all'opera di presa "ubicata in alveo del T. Gualdora in un punto identificato al NCT del Comune di Ziano P.no foglio 31 40 fronte mappale 21", su istanza della ditta TENUTA VITALI SOCIETA' AGRICOLA S.S. (nel seguito, *Richiedente*)
- il Comune di Ziano Piacentino, con prot. n. 3479 del 21/09/2023 acquisita a prot. ARSTPC n.64637 del 25/09/2023, formula a Questo UT richiesta di competenza in merito al procedimento di cui alla CILA n.26/2023 del 20/05/2023 integrata con prot.2636 del 11/07/2023 per la realizzazione di "laghetto di captazione acque Torrente Gualdora - invaso senza argine" in loc. Cesura del Comune di Ziano P.no sui Mappali n. 10 e 285 del Foglio di Mappa n. 31, da parte di TENUTA VITALI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

ad uso interno: DP/	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
/	Classif. 650.20						2024	65	28
						Fasc.			

Vista la documentazione (nel seguito, *Documentazione*) pervenuta allo Scrivente UT con protocollo ARSTPC n. 26199 in data 04/05/2023:

-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 1 - richiesta_pareri_avvio_procedimento_tenuta_vitali_firmato.pdf
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 2 - richiesta_pareri_avvio_procedimento_tenuta_vitali
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 3 - 3_20230406_att_pag_spistr_art06_tenuta_vitali
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 4 - 0_PG2023612338600438218973385387_timbrato
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 5 - 1_2023_04_04_rel_tec_asup_ii_tenuta_vitali_rev_01.pdf
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 6 - 7_visura_camerale_vitali
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 7 - 2_20230406_gmail_-_il_tuo_pagamento_con_pagopa
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 8 - 8_20230405_dichassenso_vitali_claudia
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 9 - 5_ci_vitali_claudia
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 10 - 4_testoemail_6003424
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - Allegato N° 11 - 6_documento_vitali_loris
-  Prot_04-05-2023_0026199_E - File primario - TestoEmail

dalla quale si evince che:

- la derivazione di acque pubbliche superficiali con attingimento mediante presa mobile, ad uso irriguo-agricolo, si troverà su porzione di terreno ubicata in loc. Cà Labò, in Comune di Ziano Piacentino (PC) su area demaniale catastalmente censita al foglio 31 fronte mappale 21 dell'N.C.T. del Comune medesimo,
- il punto di prelievo è sito alla quota di 285 m s.l.m.
- le coordinate UTM-RER del sopra citato **non** sono univocamente indicate: x 528061, y 979126 (in Istanza) oppure x 528061, y 989938 (in Relazione Tecnica)
- le acque emunte saranno accumulate in un invaso limitrofo in progetto (Relazione Tecnica):

"6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO IRRIGUO

Al confine tra i mappali 10 e 285 del Foglio 31, è prevista la realizzazione di un invaso privo di arginature, avente capacità pari a 5000 mc, oggetto di domanda di autorizzazione presso il Comune di ZIANO PIACENTINO (PC)

Tenuto conto che a fronte di una richiesta di concessione pari a 11.919 mc/anno (vedi cap. 6.2), l'invaso avrà una capacità pari a 5000 mc, occorre tener conto che una percentuale minima del 25% potrà essere persa per evaporazione e che l'invaso, se le portate del torrente Gualdora lo consentiranno, sarà riempito almeno 2 volte.

Nel caso in cui l'invaso sia pieno e si presenti la necessità di accumulare ulteriori volumi idrici per provvedere all'irrigazione delle viti è previsto che la ditta richiedente possa immagazzinare l'acqua captata in cisterne fuori terra."

Valutato che, sulla base della documentazione messa a disposizione con prot. ARSTPC n.64637 del 25/09/2023, sussiste la competenza in capo a Questo UT al rilascio di autorizzazione all'invaso ai sensi della Delibera C.R. n. 3109 del 1990.

Considerato che:

- le *valutazioni idrauliche* in merito all'opera di presa esulano dall'ambito d'applicazione dell'art. 21 del R.R. 41/2001 mentre ricorre il dettato dell'art.93 del R.D. 523/1904 in quanto l'esercizio della concessione d'attingimento comporta un'interferenza con il corpo idrico
- le modalità di prelievo con presa mobile non configurano a priori possibilità di danni

all'assetto idraulico del t. Gualdora, ritenendo comunque necessario dettare prescrizioni.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'art. 93 e 97 lett.e del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, per l'istanza concessoria avanzata dall'Azienda Tenuta Vitali Società Agricola S.S. (nel seguito, *Richiedente*) in merito alla derivazione di acque pubbliche superficiali con attingimento mediante presa mobile, ad uso irriguo-agricolo, a fronte di terreno ubicata in loc. Cà Labò, in Comune di Ziano Piacentino (PC) su area demaniale catastalmente censita al foglio 31 fronte mappale 21 dell'N.C.T. del Comune medesimo, nel punto sito alla quota di 285 m s.l.m., in ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- il *Richiedente* è tenuto a comunicare le effettive coordinate UTM-RER del punto di presa le quali avranno carattere di definitività per i fini concessori
- è fatto assoluto divieto di movimentare e/o asportare materiale alluvionale all'interno ed al di fuori dall'alveo demaniale;
- è fatto assoluto divieto di creare qualsivoglia alterazione delle sezioni e/o del fondo d'alveo per facilitare la derivazione; nel caso in cui occorranza interventi a difesa della presa mobile questi dovranno essere - se del caso - autorizzati preventivamente da Questo Ufficio Territoriale;
- nel caso in cui, ai fini delle operazioni previste, sia necessario accedere all'alveo del torrente Gualdora, Questo Ufficio Territoriale rilascerà apposita ulteriore autorizzazione previa richiesta da parte del *Richiedente*;
- il *Richiedente* è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del torrente Gualdora in prossimità del punto di attingimento delle acque autorizzato oltre che al contenimento della vegetazione nei pressi di esso; il materiale derivante dagli eventuali risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito secondo la normativa vigente;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine utilizzo ogni apprestamento/opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico stesso o di qualunque altro potenziale impedimento al *corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque* del torrente Gualdora;
- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - incluse avifauna e fauna ittica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure

ritenute idonee alla gestione in sicurezza del prelievo idrico. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM/CFr

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.